

REGOLAMENTO (CEE) N. 274/90 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1990****che instaura misure di sorveglianza a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3365/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽⁴⁾ e il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previe consultazioni nell'ambito dei comitati di cui all'articolo 5 dei suddetti regolamenti;

considerando che, con la decisione 78/560/CEE⁽⁷⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79⁽⁸⁾, la Commissione ha istituito un controllo a posteriori sulle importazioni nella Comunità di calzature di cui ai codiciNC da 6401 10 a 6405 90; che, con il regolamento (CEE) n. 4118/88 della Commissione⁽⁹⁾, il periodo di validità di detta decisione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1989; che sussistono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere questa misura;

considerando che la decisione 78/560/CEE è stata più volte modificata; che, per motivi di chiarezza e qualora la decisione venisse modificata in futuro, è opportuno rivedere la normativa in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1***Le importazioni nella Comunità di calzature originarie dei paesi terzi, di cui ai codici NC da 6401 10 a 6405 90, sono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria a posteriori fino al 31 dicembre 1990.***Articolo 2***Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.****Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25.⁽⁷⁾ GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.⁽⁸⁾ GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.⁽⁹⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 22.